

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO (CSA)

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ex art. 50
comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 - Codice dei contratti
pubblici

SOMMARIO

SEZIONE 1.....	4
NATURA E OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO.....	4
ART. 1.1 – DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
ART. 1.2 – DEFINIZIONI E ACRONIMI.....	4
ART. 1.3 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO.....	4
ART. 1.4 - DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO.....	4
ART. 1.5 – IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO.....	4
ART. 1.6 – ONERI.....	4
ART. 1.7 - ORGANIZZAZIONE E SEDI.....	5
ART. 1.8 – ENTERPRISE ARCHITECTURE e INTEROPERABILITÀ.....	5
SEZIONE 2.....	5
DISCIPLINA CONTRATTUALE.....	5
ART. 2.1 – DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRALE DEL CONTRATTO.....	5
ART. 2.2 – CONTRATTO A MISURA.....	5
ART. 2.3 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO.....	5
ART. 2.4 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	6
ART. 2.5 - PROCEDURE DI INSOLVENZA DELL’AFFIDATARIO.....	6
DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE CONTRATTUALE.....	6
ART. 3.1 – INIZIO E DURATA DELL’AFFIDAMENTO.....	6
ART. 3.2 EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	7
ART. 3.3 - VARIAZIONE DELL’ ENTITÀ DELLA PRESTAZIONE.....	7
ART. 3.4 – CAUSE SOPRAVVENUTE – SOSPENSIONE.....	7
ART. 3.5 – PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE.....	8
ART. 3.6 – REFERENTI DELL’AFFIDATARIO.....	8
ART. 3.7 – PERSONALE.....	9
ART. 3.8 – AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ SPECIFICHE A LAVORATORI AUTONOMI.....	9
ART. 3.9 – SICUREZZA.....	9
ART. 3.10 – SUBAPPALTO.....	10
SEZIONE 4.....	10
DISCIPLINA ECONOMICA.....	10
ART. 4.1 ANTICIPAZIONE.....	10
ART. 4.2– FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	10
ART. 4.3 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI.....	11
ART. 4.4 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.....	12
ART. 4.5 – REVISIONE DEI CORRISPETTIVI.....	12
CAUZIONE E GARANZIE.....	12
ART. 5.1 – CAUZIONE DEFINITIVA - AFFIDATARIO.....	12
ART. 5.2 – POLIZZA ASSICURATIVA.....	12
ART. 5.3 – ASSISTENZA POST VENDITA.....	13
SEZIONE 6.....	14
NORME FINALI.....	14
ART. 6.1 - RISOLUZIONE.....	14
ART. 6.2 - ESECUZIONE IN DANNO.....	15
ART. 6.3 - RECESSO.....	15
ART. 6.4 - RESPONSABILITÀ.....	15

ART. 6.5 – VIGILANZA E CONTROLLI.....	16
ART. 6.6 FORO COMPETENTE.....	16
ART. 6.7 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI.....	16
ART. 6.8 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI.....	16

SEZIONE 1

NATURA E OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

ART. 1.1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Le condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono quelle indicate nelle successive Sezioni del presente Capitolato Speciale e nel preventivo presentato. Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale si rinvia alle disposizioni di Legge e di Regolamento vigenti in materia.

ART. 1.2 – DEFINIZIONI E ACRONIMI

Nell’ambito del presente documento sono usati le seguenti definizioni e acronimi:

- | | |
|------------------------------|---|
| ➤ <i>Amministrazione</i> | Comune di Milano – Stazione Appaltante; |
| ➤ <i>Affidatario</i> | l’Operatore Economico Esecutore del servizio/della fornitura; |
| ➤ <i>Capitolato Speciale</i> | il presente documento; |
| ➤ <i>Contratto</i> | il contratto tra l’Amministrazione e l’Affidatario; |
| ➤ <i>Prestazione</i> | il servizio/la fornitura oggetto del presente documento |
| ➤ <i>Codice</i> | Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36; |
| ➤ <i>RUP</i> | Responsabile Unico del Progetto; |
| ➤ <i>DEC</i> | Direttore Esecuzione contratto |

ART. 1.3 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Gestione, organizzazione e realizzazione dell’iniziativa “Luminarie Natalizie 2025” dal 29/11/2025 al 06/01/2026 presso vie del Municipio 8.

ART. 1.4 - DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Il servizio consiste nella realizzazione di luminarie al fine di abbellire i quartieri e creare la piena atmosfera del periodo natalizio, volta a favorire il sostegno e il rilancio del tessuto commerciale e sociale sul territorio del Municipio 8 tramite la realizzazione di allestimenti luminosi e progetti illuminotecnici (quali ad esempio a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: luminarie, alberi natalizi, ghirlande luminose, giochi di luce, ecc.).

ART. 1.5 – IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO

L’importo complessivo stimato dell’affidamento risulta pari a € 1.500,00 (euro millecinquecento / 00) IVA inclusa se dovuta e oneri per la sicurezza derivanti da rischi per interferenza pari a zero.

ART. 1.6 – ONERI

Gli oneri in carico all'Affidatario e all'Amministrazione sono i seguenti:

a. AFFIDATARIO:

Sono a carico dell'Affidatario tutte le prestazioni previste dal presente capitolato ed i relativi oneri, in particolare:

- tutti i costi per quanto specificato nell'oggetto dell'affidamento;

b. AMMINISTRAZIONE

Sono a carico dell'Amministrazione i seguenti oneri:

- la definizione delle linee guida per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente CSA;
- la messa a disposizione delle informazioni utili per la realizzazione delle prestazioni oggetto del presente CSA;

Nessun altro onere sarà a carico dell'Amministrazione.

ART. 1.7 - ORGANIZZAZIONE E SEDI

Il servizio consiste nell'organizzazione / gestione e realizzazione dell'iniziativa "Luminarie Natalizie 2025" dal 29/11/2025 al 06/01/2026 presso vie del Municipio 8.

ART. 1.8 – ENTERPRISE ARCHITECTURE e INTEROPERABILITÀ

OMISSIS

SEZIONE 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 2.1 – DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRALE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto:

- il presente Allegato Capitolato Speciale d'Appalto (CSA).

ART. 2.2 – CONTRATTO A MISURA

OMISSIS

ART. 2.3 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Affidatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti.
2. L'Affidatario con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2^a, e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente CSA, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate. In particolare l'Affidatario accetta espressamente e specificatamente per iscritto le seguenti clausole: artt 3.4 Cause sopravvenute – sospensione) – 6.3 (recesso).
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente CSA deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto. In ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c.
4. L'Amministrazione è impegnata nella lotta alla corruzione in ogni sua manifestazione. In particolare, allo scopo di evitare le occasioni di pratiche illecite e di distorsioni nelle gare di appalto di servizi / forniture, il Comune di Milano ha introdotto l'obbligo per tutti i partecipanti, pena l'esclusione dalla gara, di sottoscrivere e consegnare congiuntamente all'offerta il Patto di Integrità.

Con l'inserimento di tale Patto di Integrità si intende garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del contratto assegnato. L'amministrazione verificherà l'applicazione del Patto di Integrità sia da parte dei partecipanti alla gara, sia da parte dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti.

ART. 2.4 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato ai sensi degli artt. 18 e 55 del D.lgs. n. 36/2023. Il contratto si intende stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio con apposito scambio di lettere anche tramite posta certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato. Il contratto è immediatamente efficace.

L'Affidatario assolve, una tantum, al pagamento dell'imposta di bollo, se dovuto, in proporzione al valore del contratto ai sensi dell'art. 18 co. 10 e all'All. I.4 al Codice dei Contratti Pubblici.

Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

ART. 2.5 - PROCEDURE DI INSOLVENZA DELL'AFFIDATARIO

Nel caso di procedure di insolvenza dell'Affidatario si applica la disciplina prevista dall'art. 124 del Codice dei Contratti.

SEZIONE 3

DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE CONTRATTUALE

ART. 3.1 – INIZIO E DURATA DELL'AFFIDAMENTO

L'Affidamento del servizio in oggetto avrà durata di 1 mese a decorrere dalla data di sottoscrizione da parte di tutte le parti coinvolte, del documento contrattuale definitivo.

ART. 3.2 EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.

1. L'Amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'art. 50 co. 6 del D.Lgs. n. 36/2023, previa verifica dei requisiti dell'Affidatario e salvo quanto disposto dall'art. 52 del medesimo D.Lgs., si riserva di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con apposito verbale di avvio dell'esecuzione a firma del RUP e dell'Affidatario, anche in pendenza della stipulazione del documento contrattuale, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all'articolo 5.1. In tal caso il verbale di consegna indicherà le prestazioni che l'Affidatario dovrà immediatamente eseguire.
2. Nel caso di avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza si richiama l'art. 17 commi 8 e 9 del D.Lgs. n. 36/2023. L'affidatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del RUP.

ART. 3.3 - VARIAZIONE DELL' ENTITÀ DELLA PRESTAZIONE

Le prestazioni da fornire potranno essere aumentate o ridotte da parte del RUP, per eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza del quinto dell'importo complessivo netto contrattuale, così come previsto dall'art. 120 comma 9 del Codice, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'Affidatario possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

ART. 3.4 – CAUSE SOPRAVVENUTE – SOSPENSIONE

- a. Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all'Amministrazione, la stessa sospenderà l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa.
La sospensione è disposta dal RUP, compilando apposito verbale sottoscritto dall'Affidatario e restituito al RUP entro 5 giorni.
La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto.
In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'Affidatario, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione della prestazione e comporta un differimento dei termini contrattuali iniziali.
All'Affidatario non è dovuto alcun compenso o indennizzo per la sospensione disposta in conformità a quanto sopradetto.
- b. Nel caso di sospensioni che superino 1/4 del periodo di esecuzione contrattuale e comunque sei mesi complessivi, è facoltà dell'Affidatario chiedere la risoluzione del contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese. Nel caso in cui l'Amministrazione si opponga alla risoluzione, l'Affidatario ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini sopraindicati (Cfr art. 121 comma 5 del D.Lgs n. 36/2023).

ART. 3.5 – PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE

In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti, l'Amministrazione applicherà le penali di seguito indicate.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza da parte del RUP, verso cui l'Affidatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione.

In caso di mancata presentazione o mancato accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà all'applicazione delle sopra citate penali, salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

	DESCRIZIONE:	Valore percentuale penali
1	Per ogni giorno solare di ritardo nell'avvio della prestazione rispetto alla data di cui all'art. 3.1 del presente CSA" Inizio e durata dell'affidamento" verrà applicata una penale, da calcolarsi sull'importo contrattuale, del.....:	1‰
2	Per ogni violazione di quanto disposto dal presente CSA	1‰

Le penali non potranno essere comunque complessivamente superiori al 10% del valore complessivo del contratto.

Le penali potranno essere applicate anche in caso di avvio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto.

ART. 3.6 – REFERENTI DELL’AFFIDATARIO

L'affidatario dovrà indicare, prima dell'inizio della prestazione, i numeri telefonici (cellulare, fisso e indirizzo di posta elettronica) del proprio referente, che dovrà essere sempre reperibile/i da parte dell'Amministrazione almeno dalle ore 09,00 alle 20,00 tutti i giorni lavorativi per tutto il periodo contrattuale.

Il referente dovrà essere autorizzato, sin dall'inizio della prestazione, ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte dell'Amministrazione inerente al servizio in questione e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato e in particolare deve:

- partecipare a eventuali incontri preventivi con il RUP per la programmazione della prestazione, gli eventuali correttivi e la messa a punto di strumenti di lavoro comune;
- verificare e presidiare dal punto di vista organizzativo e operativo, l'andamento delle attività rispondendo della gestione;
- provvedere a comunicare al RUP tutte le informazioni e le variazioni che si dovessero verificare in corso di svolgimento dell'attività;
- presidiare il personale mettendo in atto tutte le misure necessarie al corretto svolgimento delle attività e all'occorrenza provvedere alla sostituzione del personale indisponibile o non idoneo allo svolgimento delle attività.

L'Amministrazione indicherà il referente amministrativo che curerà la parte relativa alle attività amministrative e contabili correlate all'esecuzione del presente affidamento e rappresenterà l'unica interfaccia amministrativa dell'Amministrazione nei confronti dell'Affidatario.

ART. 3.7 – PERSONALE

a. Obblighi dell'affidatario

L'Affidatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto.

In caso di ottenimento da parte del RUP del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi (art. 11 comma 6 del D.Lgs. 36/2023).

b. **Doveri del personale**

Le prestazioni contrattuali dovranno essere espletate con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

Il personale è tenuto a un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.

ART. 3.8 – AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ SPECIFICHE A LAVORATORI AUTONOMI

OMISSIS

ART. 3.9 – SICUREZZA

a. L'Affidatario dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

b. L'Affidatario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008).

Il referente presso il quale i concorrenti possono ottenere informazioni circa i rischi specifici presenti negli ambienti di lavoro dell'Amministrazione, è il Responsabile del Servizio di Protezione ubicato in Via V. Viviani, 8 - 20124 (tel. 0248015228) Milano.

L'inosservanza delle leggi in materia di sicurezza di cui al presente articolo può determinare la risoluzione del contratto.

ART. 3.10 – SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del Codice a cui espressamente si rinvia.

SEZIONE 4
DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 4.1 ANTICIPAZIONE

Si rinvia a quanto previsto dall'art. 125 comma 1 del Codice dei contratti pubblici.

ART. 4.2- FATTURAZIONE E PAGAMENTI

A – FATTURAZIONE

1. La fatturazione del corrispettivo di cui all'art. 1.5 dovrà avvenire alle seguenti scadenze:
 - Unico pagamento all'esito positivo della verifica della regolare fornitura.
2. La fattura elettronica dovrà essere intestata ed inviata a:

Comune di Milano –Municipio 8

Cod. Fiscale 01199250158
via Quarenghi n. 21
20151 – Milano

Nella sezione “1.1.4 “Codice Destinatario” di ciascuna fattura dovrà essere indicato obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio (o Codice IPA) **GNVHOZ** (prestare attenzione in quanto si tratta della lettera O, non di uno zero) che identifica il Municipio 8 del Comune di Milano sull'Indice delle Pubbliche Amministrazioni.

3. Dal fatturato saranno detratte le eventuali penalità applicate.
4. La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:
 - a. I riferimenti del contratto a cui la fatturazione si riferisce (oggetto contratto, PG contratto, altri dati comunicati dall'Amministrazione).
 - b. nella sezione 2.1.2 Numero CIG (codice identificativo gara, riportato nel corpo del contratto);
 - c. l'importo contrattuale espresso in euro;
 - d. eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Legge.
 - e. tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente - Codice IBAN - ecc.).
 - f. tutti i dettagli delle singole voci che compongono l'importo complessivo
 - g. ogni altra indicazione utile.

B – PAGAMENTI

Il pagamento è subordinato alla stipulazione del contratto.

In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione dell'Amministrazione.

ART. 4.3 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

- a. Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.Lgs n. 36/2023 è vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell'Affidatario fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d) punto 2 del D.Lgs. n. 36/2023.
- b. Nei casi previsti dall'art. 120, comma 1, lettera d) punti 1 e 2 del D.Lgs. 36/2023 le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D.Lgs. n. 36/2023.

Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, non risultino sussistere i requisiti di cui alla documentazione antimafia prevista dal D.Lgs 159/2011.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di stampo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione producono, nei confronti della Stazione appaltante, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

- c. L'Amministrazione si riserva la facoltà di cessione, anche parziale, del contratto e/o l'utilizzo dello stesso a Enti esistenti o costituendi ivi comprese le Aziende Partecipate del Comune alla gestione dei quali siano funzionali o anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto.
- d. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 120 comma 12 e art. 6 dell'all. 2.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 4.4 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

L'accertamento di regolare esecuzione delle prestazioni è diretto a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

L'accertamento di regolare esecuzione è concluso dal RUP.

Successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione, si procede allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto e al pagamento di tutte le prestazioni eseguite nel caso di pagamento unico e/o al saldo delle prestazioni eseguite nel caso di più pagamenti

ART. 4.5 – REVISIONE DEI CORRISPETTIVI

È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi in quanto trattasi di servizio singolo e non protratto nel tempo

SEZIONE 5

CAUZIONE E GARANZIE

ART. 5.1 – CAUZIONE DEFINITIVA - AFFIDATARIO

L'Affidatario è esonerato dalla costituzione della garanzia definitiva.

ART. 5.2 – POLIZZA ASSICURATIVA

L'Affidatario è obbligato a disporre di una polizza assicurativa All Risk RC (responsabilità civile) per danni causati a terzi: persone (compreso il personale dell'Amministrazione), animali e cose che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione della prestazione da qualsiasi causa determinati. Tale polizza assicurativa con esclusivo riferimento alla prestazione in questione, dovrà avere il seguente massimale minimo: euro 1.500.000,00=(unmilione cinquecentomila/00) La copertura assicurativa dovrà coprire il periodo compreso tra la data prevista per l'inizio della prestazione e la data contrattualmente prevista per il termine della prestazione (art. 3.1).

Copia della polizza dovrà essere consegnata anticipatamente all'avvio delle prestazioni al R.U.P., unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, qualora non copra l'intero periodo contrattuale, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata della prestazione.

La copertura assicurativa decorre dalla data prevista per l'inizio della prestazione e dovrà avere durata sino alla data contrattualmente prevista per il termine della prestazione (art. 3.1).

Qualora l'Affidatario sia un RTI sarà a cura dell'impresa capogruppo presentare la suddetta polizza.

ART. 5.3 – ASSISTENZA POST VENDITA

OMISSIS

SEZIONE 6

NORME FINALI

ART. 6.1 – RISOLUZIONE

- a. Fatti salvi i casi di risoluzione previsti dall'art. 122, comma 2, del D.Lgs n. 36/2023 l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, nei casi previsti all'art. 122, comma 1, del D.Lgs n. 36/2023.
- b. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 cod. civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo pari al 10% del valore del contratto.
- c. Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.1456 cod. civ., nei seguenti casi:
 1. inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correttezza e correttezza contributiva;
 2. inosservanza alle norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;
 3. inosservanza delle leggi in materia di sicurezza;
 4. inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali (ex art. 6.9)
 5. nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136;
 6. ottenimento per due volte consecutive del Durc negativo.
 7. L'Affidatario venga diffidato due volte con nota scritta, circa la puntuale esecuzione della prestazione nel rispetto dei termini contrattuali.
 8. la prestazione abbia inizio con un ritardo superiore a 15 giorni naturali e consecutivi.
 9. nel caso dovessero permanere le condizioni che hanno portato all'addebito di anche una sola delle penali previste dal presente CSA.
 10. nel caso l'Affidatario utilizzi, nell'esecuzione dei Contratti, subforniture realizzate utilizzando pratiche di reclutamento e lavoro che violino la legislazione sulla tratta di esseri umani;
 11. l'Affidatario non informi l'Amministrazione di ogni fatto e di qualsiasi notizia riconducibile a possibili casi di traffico di esseri umani e/o violazione di norme a tutela degli stessi, riscontrata nell'esecuzione del contratto e/o nell'approvvigionamento di materiali e/o subforniture;
 12. l'Affidatario non collabori con l'Amministrazione in relazione a qualsiasi possibile indagine e/o informativa in merito alla violazione di norme in materia di tratta di esseri umani, fermo restando il tempestivo coinvolgimento delle Autorità competenti;
 13. se nel giorno fissato e comunicato, l'Affidatario non dà avvio al servizio così come indicato all'art. 3.1
 14. nell'ipotesi prevista dall'art. 104 comma 9 del D.Lgs n. 36/2023.
- d. in ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti;

- e. nel caso di avvio delle prestazioni contrattuali in pendenza di stipulazione contrattuale, si potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni, qualora si verificassero ipotesi di grave inadempimento o fattispecie richiamate nel presente articolo.

ART. 6.2 - ESECUZIONE IN DANNO

- a) Qualora l'Affidatario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altro operatore economico l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione.
- b) Per il risarcimento dei danni e il pagamento di penali, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'Affidatario ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 6.3 – RECESSO

- a. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 – comma 4-ter e 92 – comma 4, del D.Lgs 6 settembre 2011 n.159, Codice delle leggi antimafia, l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs n. 36/2023.
- b. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 (venti) giorni dal ricevimento di detta comunicazione.
- c. In tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'Affidatario un'indennità corrispondente a quanto segue:
- prestazioni già eseguite dall'Affidatario al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;
 - spese sostenute dall'Affidatario;
 - valore dei materiali utili esistenti in magazzino
 - un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

ART. 6.4 – RESPONSABILITÀ

- a. L'Affidatario è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.
- b. È altresì, responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori.
- c. È fatto obbligo all'Affidatario di mantenere l'Amministrazione sollevata e indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

ART. 6.5 – VIGILANZA E CONTROLLI

L'Amministrazione ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione delle prestazioni, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, e a tal fine:

- potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla potrà specificità della prestazione;
- potrà accedere a qualsiasi area/mezzo relativi al servizio svolto;
- potrà Effettuare controlli/accertamenti sul personale impiegato nell'esecuzione della prestazione.

ART. 6.6 FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di appalto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.

ART. 6.7 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non è contemplato nel presente CSA, si fa rinvio alla normativa in vigore.

ART. 6.8 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

1. Le prestazioni oggetto dell'affidamento e la conseguente esecuzione delle attività contrattuali non comportano il trattamento di dati personali.
2. Le parti, per i dati relativi ai propri rappresentanti, si impegnano a comunicarsi reciprocamente, anche oralmente, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 recante "disposizioni in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo ai dati personali" e dichiarano che i dati dei rappresentanti stessi vengono trattati nell'ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti connessi ai soli fini della gestione del rapporto contrattuale e dei relativi adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

PAOLA POZZI

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

FIRMA PER ACCETTAZIONE
IL RAPPRESENTANTE LEGALE